

Assegno di disoccupazione: spetta anche ai lavoratori autonomi

La Corte Europea riconosce a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, senza discriminazioni

D'ora in poi anche i **lavoratori autonomi** potranno percepire **l'assegno di disoccupazione**. In caso di **disoccupazione involontaria**, dunque, lavoratori autonomi e lavoratori subordinati non potranno essere trattati diversamente: tutti i lavoratori, non solo dipendenti ma anche autonomi, hanno diritto di percepire **l'indennità di disoccupazione**. Ad affermarlo è stata la **Corte di Giustizia Europea** con una recentissima sentenza **[1]** destinata a segnare una svolta. D'ora innanzi, infatti, se il lavoratore autonomo è costretto a chiudere la **partita Iva** o in generale la propria attività economica, dovrà avere accesso allo stesso trattamento del dipendente che perde il proprio lavoro, senza discriminazioni di trattamento.

Disoccupazione involontaria e ammortizzatori sociali

Il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni è diventato molto avaro di opportunità, tanto che i dati della disoccupazione, così come quelli della crisi, non cessano di essere sempre più allarmanti. Le difficoltà non riguardano solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi.

La nozione di **disoccupazione involontaria** - ha osservato la Corte Europea - non è limitata ai soli casi di lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di un'attività professionale autonoma, se causato da «*ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica*».

Secondo la Corte di Giustizia europea, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il proprio lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un **licenziamento**, una persona che ha esercitato un'attività

di lavoro autonomo può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse della medesima tutela di cui gode un dipendente che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato.

Da tutto quanto precede risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente, beneficiare della medesima tutela che spetterebbe a quest'ultimo, ivi compreso il **diritto all'indennità di disoccupazione** prevista per i lavoratori dipendenti.

Autonomi: spetta l'indennità di disoccupazione

La questione che ha portato alla sentenza di **riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi** nasce dalla richiesta fatta da un cittadino rumeno che, per cinque anni, aveva svolto l'attività di imbianchino e poi era stato costretto a chiudere per assenza di incarichi. L'uomo si era poi trasferito in Irlanda dove aveva chiesto l'indennità di disoccupazione per autonomi, prevista da una legge del 2005 **[2]**, ma lì gli era stata negata. E questo perché la direttiva comunitaria del 2004 **[3]** prevede il diritto dei lavoratori di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per periodi superiori a tre mesi a condizione di lavorare (onde non essere un eccessivo peso per lo Stato ospitante). Ribaltando il destino del lavoratore che, per ragioni di crisi economica indipendenti dalla sua volontà si era visto costretto a chiudere la propria attività, la Corte di Giustizia Europea gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso: il lavoratore autonomo disoccupato per motivazioni esterne e indipendenti dalla sua volontà, può trovarsi nello stesso stato di bisogno dei dipendenti licenziati e quindi non sono ammesse disparità di trattamento in relazione al correlativo diritto di percepire l'indennità di disoccupazione.

Disoccupazione: anche ai lavoratori

autonomi spetta l'assegno

A tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea è, dunque, imposta l'applicazione dello stesso ammortizzatore sociale indipendentemente dal tipo di lavoro, dipendente o autonomo che sia. Presupposto comune deve essere, come si legge nel dispositivo della sentenza, la cessazione di un'attività professionale determinata da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica.